

Conferenza Intergovernativa per la revisione in senso costituzionale dei Trattati dell'Unione Europea. "Conclave" dei Ministri degli Affari Esteri (Napoli, 28-29 novembre 2003)

1. Nell'aprire i lavori del "Conclave", il Ministro Frattini ha sinteticamente illustrato gli aspetti salienti delle proposte formulate alla Presidenza italiana alla luce dei lavori fin qui svolti dalla Conferenza Intergovernativa¹. Ha in particolare sottolineato l'importante lavoro di definizione tecnico-giuridica del testo costituzionale realizzato con il concorso del Servizio Giuridico del Consiglio e degli Esperti di tutti gli Stati membri, nonché le attività preparatorie del gruppo dei "Focal Points", che ha consentito di delimitare il campo negoziale senza rimettere in discussione il carattere esclusivamente politico dell'attuale CIG.

La Presidenza ha inteso mantenere il proprio impegno a rispettare il legato costituente della Convenzione, limitandosi a proporre chiarimenti od adeguamenti del progetto convenzionale alla luce dei rilievi formulati dalle varie Delegazioni, dal Parlamento Europeo e dalla Commissione. L'Onorevole Ministro ha poi tenuto a rilevare come in alcuni casi la Presidenza non abbia presentato testi articolati in presenza di posizioni ancora troppo differenziate. Tale scelta non implica peraltro indisponibilità a ricercare formule consensuali sulla base delle indicazioni che potranno emergere nella fase finale della Conferenza.

¹ Documenti CIG 50/03 + Addendum 1, CIG 51/03, CIG 52/03 tutti disponibili sul sito Internet <http://www.ueitalia2003.it>.

2. La reazione generale delle Delegazioni alle proposte della Presidenza e' stata caratterizzata da marcati ed estesi apprezzamenti (che si aggiungono a quelli ricevuti nei giorni scorsi dal Presidente Giscard d'Estaing e da vari rappresentanti del Parlamento Europeo e dei Parlamenti nazionali) con la parziale eccezione delle riserve spagnole e polacche per la mancata presentazione di soluzioni specifiche sul tema del calcolo del voto a maggioranza qualificata in Consiglio. Il forte malumore espresso dalla Commissione e da alcuni Stati membri (segnatamente i Paesi Bassi) per le recenti delibere del Consiglio ECOFIN sul Patto di Stabilità non ha turbato l'atmosfera costruttiva dei lavori del "Conclave".
3. Malgrado il permanere di alcune riserve (di carattere più tattico che sostanziale), ravvicinamenti molto significativi sono stati registrati sui seguenti punti del nostro pacchetto di proposte:
 - a) Inserimento di un riferimento all'uguaglianza fra donne e uomini ed alla tutela delle persone appartenenti a minoranze nella disposizione sui valori dell'Unione;
 - b) Riaffermazione, in un'apposita Dichiarazione, della supremazia del diritto dell'Unione²;
 - c) Esigenza di sottoporre al controllo giurisdizionale gli atti del Consiglio Europeo nella misura in cui quest'ultimo e' definito dal Trattato costituzionale come una Istituzione dell'Unione;

² Che fa riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia. La formulazione dell'art. 10 primo paragrafo della prima parte ("La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a queste attribuite hanno prevalenza sul diritto degli Stati membri") potrebbe infatti, nella sua apoditticità, far ritenere che in caso di contrasto tra norme interne, anche di livello costituzionale, e diritto dell'Unione, quest'ultimo prevalga *sic et simpliciter*. La giurisprudenza della Corte di Giustizia (e le sentenze delle Corte costituzionali degli Stati membri) è invece molto più articolata.

d) Definizione del Protocollo che disciplina gli “opt-out” della Danimarca in materia di Giustizia e Affari Interni anche se permangono in merito perplessità spagnole e della Commissione³.

4. Importanti elementi di convergenza si sono anche registrati sulla sensibilissima area della Giustizia e degli Affari Interni. In tale ambito, si deve in particolare segnalare una apertura del Regno Unito che ha manifestato la disponibilità ad accettare il ricorso alla maggioranza qualificata per la cooperazione giudiziaria alla duplice condizione del rispetto della specificità dei sistemi giuridici nazionali (segnatamente quelli di Common Law) e della facoltà di attivare un “freno di emergenza” (possibilità per gli Stati minorizzati di deferire decisioni di particolare delicatezza al Consiglio Europeo ai fini di un riesame a livello dei Capi di Stato e di Governo: nell’ottica di Londra tale riesame dovrebbe essere di più di un semplice “droit d’evocation” al livello superiore). Sulla questione della Procura europea, la nostra proposta di limitarne la competenza ai soli reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (fermo restando il requisito dell’unanimità per la creazione di tale organo) è parsa rappresentare una possibile base di compromesso anche se taluni Stati membri (soprattutto Germania, Francia e Belgio), il Parlamento Europeo e la Commissione chiedono che sia contemplata almeno in prospettiva una

³ Queste ultime muovono dalla giusta esigenza di garantire la continuità dell’acquis e di evitare che la Danimarca possa con l’estensione dell’opting out alla cooperazione giudiziaria penale e di polizia rimettere in discussione normative cui aveva già deciso di partecipare. La Commissione intende inoltre garantire che, una volta avvenuto il passaggio all’opting in, Copenaghen non possa esercitare un “pick and choose” indiscriminato, accettando di essere legata da una data misura in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia ma non da una misura volta a completare o specificare la prima. La Danimarca ha manifestato un’attitudine costruttiva nel corso degli incontri con la Presidenza e la Commissione a margine del Conclave, ma non ritiene, per ragioni di politica interna e per la sensibilità dell’opinione pubblica, di poter specificare i propri impegni nella misura gradita alla Commissione.

- estensione di competenze che copra anche altri fenomeni criminali a dimensione transnazionale.
5. Le varie proposte formulate dalla Presidenza su politiche specifiche della Parte Terza del progetto di Trattato costituzionale (Politica Sociale, trattamento delle Regioni insulari, montagnose, settentrionali scarsamente popolate e transfrontaliere nel quadro della Politica di Coesione, Ricerca, Energia, Sanità Pubblica, Sport, Turismo) hanno formato oggetto di approfondita discussione. In molti casi permangono posizioni differenziate tra gli Stati membri sulla base di note linee di divergenza (il Ministro Fischer ha reiterato le posizioni tedesche volte a limitare le competenze dell'Unione in aree suscettibili di determinare aumenti di spesa a carico del bilancio comunitario). Appare tuttavia molto evidente che molti dei rilievi critici formulati in questo contesto sono destinati a dissolversi al momento del raggiungimento di un accordo sui grandi nodi tematici del negoziato costituzionale.
 6. Tra le questioni che dovranno formare oggetto di ulteriori approfondimenti, si segnalano:
 - a) le perduranti divergenze tra i Paesi (in primo luogo il Regno Unito) che non intendono effettuare alcuna concessione in materia di abbandono del voto all'unanimità su fiscaltà e sicurezza sociale e gli Stati membri che considerano invece la progressiva introduzione del voto a maggioranza qualificata in tali settori come elemento qualificante del futuro Trattato costituzionale;
 - b) l'insistenza britannica per il conferimento di una maggiore forza giuridica alle "spiegazioni" interpretative contenute nel

preambolo alla Carta dei Diritti, che è la Parte II del Trattato costituzionale⁴. Tale richiesta è decisamente osteggiata dalla maggioranza degli altri Stati membri;

- c) le molteplici (e sovente divergenti) richieste degli Stati membri per una modifica delle disposizioni in materia di Bilancio, Quadro Finanziario Pluriennale, Risorse Proprie, Governo Economico e modalità di modifica dello Statuto della Banca Centrale Europea. In tale contesto gli equilibri interistituzionali e le regole di voto proposte dalla Convenzione sono sovente contestati anche da Stati membri in generale favorevoli al mantenimento del progetto convenzionale⁵;
- d) le modalità di coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella procedura di attivazione della “clausola passerella” destinata a consentire il passaggio dal voto all’unanimità al voto a maggioranza qualificata previa decisione unanime del Consiglio Europeo ma senza formale procedura di ratifica costituzionale. La nostra proposta di procedere secondo la forma del “nihil obstat” ha raccolto estesi consensi ma permangono forti

⁴ La preoccupazione britannica è quella di distinguere chiaramente tra diritti e Dichiarazioni di principio all’interno della Carta. Il passo che il Regno Unito sta compiendo accettando la costituzionalizzazione della Carta è notevole. D’altra parte occorre osservare che: a) dalla Carta non può nascere alcun diritto “diretto” in capo ai cittadini dell’Unione, perché, ex art. 51, par. I della parte seconda della Costituzione, “le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, agli organi ed alle agenzie dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà **così pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione...**”; b) il rafforzamento delle clausole orizzontali della Carta ad opera della Convenzione e su richiesta britannica (in particolare gli articoli 52 e 53) rende queste ulteriori preoccupazioni forse pletoriche.

⁵ Il punto più delicato riguarda i poteri del Parlamento europeo nella procedura del bilancio. Il testo della Convenzione propone il seguente schema: gli Stati membri decidono sulle entrate dell’Unione; il Parlamento ha l’ultima parola sulle spese. Molti Stati membri (ed in particolare i Paesi Bassi, forte contributori netti) temono che questa previsione favorisca un incremento delle spese annuali e che quindi un equilibrio tra Consiglio e Parlamento debba essere assolutamente ristabilito.

contrapposizioni sulla definizione del numero minimo di Parlamenti nazionali⁶;

- e) l'idea di una procedura di revisione semplificata per il Titolo III della Parte III del Trattato costituzionale⁷ continua ad incontrare minoritarie ma decise resistenze (molto netta e' stata in merito la posizione negativa del Ministro Fischer, preoccupato per gli equilibri costituzionali interni e per le conseguenze finanziarie di tali modifiche sul primo contributore dell'Unione);
- f) la discussione sull'inclusione di un riferimento ai valori cristiani nel preambolo, che ha avuto luogo nel corso della colazione ministeriale di venerdì 28 novembre, ha evidenziato le ben note divergenze che avevano indotto la nostra Presidenza a non presentare per il momento proposte puntuali in merito, indicando soltanto che eventuali formulazioni dovranno conciliare il richiamo – storicamente innegabile - all'identità cristiana dell'Europa con altri elementi culturali e soprattutto con il principio della laicità delle Istituzioni.

Sull'insieme di queste tematiche la Presidenza si e' riservata di formulare nuove proposte di compromesso anteriormente alla prossime sessioni della CIG.

7. Grazie all'azione di impulso della nostra Presidenza, il "Conclave" ha permesso di realizzare progressi molto significativi sulla definizione della PESD nel futuro Trattato costituzionale. E' stato infatti possibile

⁶ In particolare, il Regno Unito ha per la prima volta dimostrato disponibilità ad accettare la "clausola passerella" ma chiede formule che garantiscano un effettivo coinvolgimento dei Parlamenti nazionali.

⁷ Anche nella forma più tenue: unanimità degli Stati membri e ratifica dei Parlamenti nazionali, secondo il modello delle risorse proprie, senza quindi la necessità di convocare una CIG (ed una Convenzione per prepararla).

pervenire ad una nuova redazione dell'art.I-40 par.7⁸ sulla clausola di mutua assistenza, alla descrizione della cooperazione strutturata all'art.III-213⁹ e soprattutto alla presentazione di un Protocollo contenente i criteri per la partecipazione a tale cooperazione¹⁰. Questo insieme di testi (ai quali dovrà aggiungersi una nuova formulazione

⁸ Nel testo francese, l'articolo afferma che "dans le cas où un Etat membre serait objet d'une agression armée sur son territoire, les autres Etats membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément aux dispositions de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'OTAN, qui reste, pour les Etats qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre". Viene confermata la soppressione dell'art. 214 della parte terza, che stabiliva i meccanismi per l'instaurazione di una cooperazione più stretta in materia di difesa reciproca. **Il nuovo testo, in sostanza, stabilisce il principio politico di solidarietà contro un'aggressione e non più, come invece il testo della Convenzione, un patto di mutua difesa giuridicamente determinato. Ciò dovrebbe andare incontro alle difficoltà di quelli Stati (soprattutto, Finlandia ed Irlanda) che si erano dichiarati contrari alla previsione di un intervento "obbligatorio" ed "automatico".**

⁹ Gli elementi essenziali di questo testo sono: la decisione che instaura la cooperazione strutturata permanente è assunta entro tre mesi dalla notifica degli Stati membri che intendono parteciparvi (non è previsto un numero minimo) e che rispondono ai criteri e sottoscrivono agli impegni in materia di capacità militari di cui al Protocollo allegato al Trattato. La decisione è assunta a maggioranza qualificata dal Consiglio sulla base del parere del Ministro degli Esteri. **Gli ingressi successivi da parte di altri Stati membri sono decisi a maggioranza qualificata dal Consiglio con il voto dei soli Stati membri che fanno parte della cooperazione, sulla base dei criteri e degli impegni di cui al Protocollo.** Tutte le altre decisioni concenti la cooperazione sono assunte per consenso dagli Stati che ne fanno parte. È possibile per ogni Stato uscire dalla cooperazione strutturata dopo averne informato il Consiglio.

¹⁰ Il Protocollo prevede che partecipano alla cooperazione strutturata gli Stati che si impegnano a "a) s'engager plus intensivement dans le développement de capacités de défense, y compris par le développement de leurs contributions nationales et la participation, le cas échéant, dans les forces multinationales, dans les principaux programmes européens d'équipement et dans l'activité de l'agence européenne de capacités de défense ; b) à avoir la capacité de pourvoir, au plus tard en 2007, soit à titre national, soit comme partie essentielle de paquets multinationales de forces, des unités de combat ciblées pour les missions envisagées, configurées sur le plan tactique comme une formation de combat, avec les éléments de soutien, y compris le transport et la logistique, capable d'entreprendre des missions définies (...), dans un délai de 5 à 30 jours, en particulier pour répondre à des requêtes des Nations Unies, et soutenables pour une période initiale de 30 jours prorogables jusqu'au moins 120 jours ».

In un tale contesto, gli Stati membri che prendono parte alla cooperazione strutturata si impegnano a: cooperare, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato costituzionale, sugli obiettivi relativi al livello delle spese di investimento in materia di equipaggiamenti di difesa ed a riesaminare regolarmente questi obiettivi, alla luce della situazione internazionale delle responsabilità dell'Unione; ravvicinare, nella misura del possibile, "leurs outils de défense"; prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, interoperabilità, flessibilità e capacità di dispiegamento delle loro forze, in particolare identificando obiettivi comuni in materie di proiezione delle forze, anche necessario, attraverso un riesame delle procedure di decisione a livello nazionale; cooperare per assicurare che gli Stati membri prendano le misure necessarie per colmare le lacune che siano state constatate, nel quadro del Meccanismo di Sviluppo delle Capacità; partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei di "équipements majeurs dans le cadre de l'Agence européenne des Capacités de Défense". Quest'ultima contribuirà alla valutazione costante dei contributi degli Stati membri in materia di difesa. **Appare quindi evidente come la filosofia del Protocollo sia fondata non su criteri astratti (livello delle spese di difesa; quota sul PIL), ma su di un approccio concreto, evolutivo ed assolutamente inclusivo.**

dell'art. I-40 par.6) sarà nuovamente esaminato nella sessione ministeriale della CIG dell'otto dicembre p.v. Tuttavia lo scambio di vedute che ha avuto luogo durante il "Conclave" (in particolare nel corso del pranzo di lavoro a Palazzo Reale del 28 novembre) ha mostrato l'esistenza di crescenti elementi di convergenza in questa delicata sfera tematica.

8. Il dibattito sul quadro istituzionale della futura Unione ha confermato che questa rimane l'area di maggiore conflittualità dell'intero negoziato. Il "Conclave" è risultato utile per superare alcuni punti di divergenza e soprattutto per favorire un confronto più pacato e costruttivo (malgrado le persistenti intransigenze di Spagna e Polonia sulle modalità di calcolo della maggioranza qualificata in Consiglio¹¹).

Gli elementi salienti della discussione possono così sintetizzarsi:

- a) la richiesta di alcuni Stati membri di minore peso demografico di elevare la soglia minima di deputati nazionali nel Parlamento Europeo (indicata dal Progetto convenzionale in 4 seggi) è stata sostanzialmente accettata. Tale soglia potrebbe essere portata a 5 deputati (anche se Malta ha esplicitamente chiesto 6 seggi).
- b) le nostre proposte in tema di Presidenza delle formazioni consiliari sono state accolte con favore ma taluni Stati membri non hanno mancato di reiterare critiche già precedentemente espresse: Belgio, Germania e Francia hanno ribadito le proprie perplessità nei riguardi delle Presidenze collegiali alle quali preferirebbero soluzioni elettive; vari intervenuti hanno indicato

¹¹ Va comunque segnalato che il Ministro de Palacio ha fatto stato della disponibilità spagnola ad esaminare non meglio precisate proposte alternative al sistema di voto ponderato come definito dal Trattato di Nizza. Sembra comunque che Madrid (e Varsavia) ritengano inaccettabile fissare il passaggio automatico alla doppia maggioranza in un dato anno (il 2009, previsto dalla Convenzione o altra data). La decisione dovrebbe invece essere assunta sulla base di un confronto tra il sistema di Nizza e la doppia maggioranza.

la propria contrarietà a “*teams*” di 3 Paesi che eserciterebbero la Presidenza per un anno in quanto tale formula (combinata con la rotazione alla Presidenza del solo Consiglio Affari Generali¹²) determinerebbe avvicendamenti troppo ravvicinati (4 mesi) nella conduzione del CAG; contrapposte permangono le posizioni quanto ad un eventuale coinvolgimento del Presidente del Consiglio Europeo nella preparazione del CAG (fortemente chiesto dal Regno Unito ed altrettanto fortemente contrastato dalla maggioranza dei membri di minore peso demografico); note dissonanti si sono registrate anche sulla scelta dello strumento giuridico che disciplinerà le modalità di esercizio della Presidenza del Consiglio (un Protocollo allegato al Trattato costituzionale per alcuni; una decisione del Consiglio Europeo per altri). L’On. Ministro si è riservato di riflettere ad ulteriori adattamenti della proposta della Presidenza per tenere conto delle varie osservazioni prospettate reiterando inoltre l’auspicio che in avvenire si possa procedere alla creazione di una formazione consiliare “Affari Legislativi”, come proposto dalla Convenzione;

- c) le reazioni alle proposte della Presidenza sul Ministro degli Affari Esteri dell’Unione (volte a chiarire alcuni aspetti del funzionamento della formula del “doppio cappello” nel rispetto dello spirito del progetto convenzionale) hanno confermato che l’impostazione da noi scelta è l’unica utilmente percorribile. I nostri suggerimenti hanno infatti suscitato moderate critiche sia da parte di quanti (Commissione, Parlamento Europeo,

¹² E, ad un livello tecnico, del Comitato dei Rappresentanti Permanenti che prepara i Consigli.

BENELUX, Germania, Austria) temono che la nuova figura istituzionale diventi un “cavallo di Troia” del Consiglio in seno alla Commissione indebolendo i poteri di quest’ultima in materia di relazioni esterne, sia da parte degli Stati membri (segnatamente Regno Unito e Spagna) che vorrebbero sottrarre il Ministro ai vincoli di collegialità della Commissione enfatizzandone il ruolo di mandatario del Consiglio. La via mediana da noi indicata appare l’unica in grado di assicurare un compromesso finale anche se restano da sciogliere ancora due importanti nodi: la perdurante opposizione di molti Paesi (Spagna, Svezia, Finlandia, Irlanda) ad affidare al Ministro degli Esteri la Presidenza del Consiglio Relazioni Esterne; la richiesta britannica (sostenuta da Polonia, Repubblica Ceca ed Estonia) di non denominare la nuova figura istituzionale “Ministro” ma più modestamente “Rappresentante” con evidente arretramento – non solo simbolico – rispetto al Progetto convenzionale,

- d) il lungo dibattito sulla composizione della Commissione dopo il 2009 ha visto il riproporsi di posizioni ed argomenti già noti: da un lato i fautori di una Commissione ristretta, agile, efficiente e non ipotecata da logiche intergovernative (che rischierebbero di trasformarla in un “*Coreper bis*”); dall’altro, i difensori di una Commissione rappresentativa di tutte le culture e sensibilità nazionali e quindi composta da un Commissario pieno (con diritto di voto e portafoglio di competenza) per Stato membro. Le formule “ibride” (come quella proposta dalla Convenzione e che il Lussemburgo ha cercato di perfezionare suggerendo di

elevare a 18 il numero di “Commissari europei” con diritto di voto per favorire una rotazione accelerata) non paiono al momento trovare sufficiente consenso. L’On. Ministro ha concluso il dibattito su questo punto indicando che deve essere mantenuta aperta almeno la prospettiva di una Commissione ristretta (come del resto già ipotizzato a Nizza per una Unione con 27 membri), anche se le condizioni politiche attuali rendono molto arduo l’abbandono del principio di un Commissario pieno per Stato membro;

- e) il confronto sulla questione del calcolo della maggioranza qualificata in Consiglio ha chiarito in modo ancora più netto lo spettro delle posizioni in campo. Spagna e Polonia difendono strenuamente i 27 voti di Nizza e la quasi equiparazione ai Grandi (con qualche apertura tattica gli spagnoli, con maggiore durezza i polacchi). Sull’altro versante, la Germania considera irrinunciabile il passaggio alla doppia maggioranza ed è sostanzialmente sostenuta in tale sua richiesta dagli altri Paesi Fondatori. Gli altri Stati membri preferirebbero una doppia maggioranza totalmente simmetrica (50% ovvero 60% sia degli Stati membri che della popolazione dell’Unione) ma indicano – sovente per motivi tattici – di poter anche accettare il perpetuarsi del sistema di Nizza. L’argomento ispano-polacco volto a differire qualsiasi decisione ad una fase successiva allorquando si potrà concretamente valutare l’effetto delle intese di Nizza sul sistema di voto consiliare è ovviamente specioso poiché il Progetto di trattato costituzionale già prevede il mantenimento del sistema vigente fino al 2009. A fronte di

posizioni ancora molto distanti, l'On. Ministro ha invitato gli Stati membri a dar prova di lucidità e lungimiranza esaminando le proposte sul tappeto in una prospettiva temporale di ampio respiro e guardando alle esigenze di funzionamento istituzionale di una Unione che tra 10-15 anni avrà verosimilmente composizione ancora più ampia e dovrà dotarsi quindi di capacità decisionali adeguate e facilmente comprensibili per i cittadini. Riprendendo una osservazione di Fischer, l'On. Ministro ha sottolineato come il sistema della doppia maggioranza realizzi un compiuto equilibrio tra le esigenze degli Stati membri di maggiore peso demografico (garantiti dal fattore popolazione) e quelle dei Paesi con popolazione minore (tutelati dal fattore statale, grazie all'attribuzione di un solo voto ad ogni Stato membro). In tal modo, si risponde in parte anche alle preoccupazioni evocate nel corso del "Conclave" dal Portogallo e dal BENELUX che hanno insistito rispettivamente per una esplicita menzione del principio di uguaglianza fra Stati membri in seno all'Unione e per la definizione di un Protocollo sulle pari opportunità di accesso alle cariche istituzionali apicali¹³ (Presidente Consiglio Europeo, Presidente Commissione, Ministro Affari Esteri).

9. La sessione ministeriale della CIG dell'8 dicembre p. v. ed i contatti bilaterali che la nostra Presidenza intensificherà nelle prossime settimane dovranno quindi concentrarsi soprattutto sui temi

¹³ L'idea del Protocollo, difficilmente perseguibile, potrebbe però essere ripresa sotto forma di una Dichiarazione, giuridicamente non vincolante.

istituzionali onde completare nel migliore dei modi la preparazione della riunione finale della Conferenza, a livello dei Capi di Stato o di Governo, che si aprirà il 12 dicembre 2003. Dal successo o dal fallimento di questo negoziato dipenderà l'andamento del processo di integrazione per i prossimi anni nonché la capacità europea di svolgere un ruolo autorevole sulla scena internazionale in un contesto di grandi sfide politiche ed economiche. Tale consapevolezza è apparsa comune al "Conclave" al di là delle differenziate priorità degli Stati membri su aspetti specifici del Progetto costituzionale. Alla vigilia della fase decisiva della CIG, la nostra Presidenza può prendere atto con soddisfazione dei generali apprezzamenti per la qualità e l'imparzialità del lavoro da essa svolto che si aggiungono a quelli per l'impeccabile macchina organizzativa che, al "Conclave" così come in precedenti occasioni, ha funzionato in modo eccellente e con perfetta cura di ogni dettaglio, grazie alla preparazione, all'efficienza e, soprattutto, allo stile della Delegazione guidata dal Ministro Visconti di Modrone.

.